



Mod.81

DIVISIONE DEL PERSONALE

Posizione: U.P.D.R.

Decreto Prot. n. _____

Repertorio n. _____

Tit. VII .Cl. 13

Oggetto: Regolamento per il conferimento del titolo
di Professore Emerito e di Professore Onorario
Allegati n. 1

IL RETTORE

VISTO il D.R n.411 dell'11.04.2024 con cui è stato emanato il Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e Professore Onorario presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

VISTO il ciato D.R., nella parte in cui, nel richiamare le delibere degli Organi di Governo fa riferimento soltanto alla modifica relativa al co.4 dell'art.4 (...non superare tre anni anziché cinque...);

RILEVATO che nella predisposizione del predetto decreto, per mero errore materiale, non si è tenuto conto delle ulteriori modifiche proposte dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento riunitosi in data 19.02.2024 e recepite dagli Organi di Governo nelle sedute del 22.02.2024 come di seguito riportate ed evidenziate:

- art.2, co.3: *"Il titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario può essere conferito ai Professori Ordinari che abbiano contribuito ad incrementare il prestigio dell'Ateneo e/o l'avanzamento della loro disciplina valutando, al fine, la sussistenza delle di tutte e tre le seguenti condizioni:*

a) *aver ricoperto incarichi accademici di primaria rilevante responsabilità nella gestione dell'Ateneo (Rettore, Senatore Accademico, Consigliere di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Preside/Presidente di Facoltà/Scuola);*

c) *"aver contribuito, mediante l'attività didattica, alla diffusione del sapere e alla formazione a favore di generazioni di studenti";*

RITENUTO di dover rettificare il citato D.R. n.411/2024, integrando il Regolamento ad esso allegato con le predette modifiche;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:

Art.1) E' rettificato il D.R. n. 411 dell'11.04.2024 di emanazione del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e Professore Onorario presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" secondo tutte le modifiche come sopra riportate, proposte dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento nell'adunanza del 19.02.2024 e approvate dagli Organi di Governo nelle sedute del 22.02.2024;

Art.2) Il Regolamento così come modificato è allegato al presente decreto ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto rettorale nell'Albo ufficiale di Ateneo.

Caserta,

IL RETTORE
(Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)

sr

Unità Organizzativa Responsabile del procedimento: Ufficio Personale Docente e Ricercatore
Sede: Via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marilena FERA
Tel. 0815667051/60/45 - Fax 081566706
Email: uodr@unicampania.it - Fax: 081-5667064

Copia Conforme all'originale analogico
FIRMATO DIGITALMENTE DA RUSSO GIOVANNI
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Viale A. Lincoln 5
81100 Caserta

protocollo@pec.unicampania.it
www.unicampania.it

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E PROFESSORE ONORARIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"

I termini relativi a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Indice

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Condizioni per la candidatura per il conferimento del Titolo

Articolo 3 - Procedura per la proposta di conferimento del Titolo

Articolo 4 - Benefici

Articolo 5 - Entrata in vigore

Articolo 6 - Disposizioni transitorie

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formulazione, da parte dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (d'ora innanzi Ateneo), della proposta al Ministro competente per il riconoscimento dei Titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario, in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 15, comma 2, della Legge 18 marzo 1958, n. 311, e individua le facoltà conseguenti.

Articolo 2. Condizioni per la candidatura per il conferimento del Titolo

1. Il titolo di Professore Emerito può essere conferito ai Professori Ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, e che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica, di cui almeno dieci presso l'Ateneo, a prescindere da eventuali sospensioni dell'attività di servizio effettivo in base a norme di legge. Il termine di decorrenza ai fini del computo del periodo di servizio è individuato nella data di nomina a professore di I fascia.

2. Il titolo di Professore Onorario può essere conferito ai Professori Ordinari collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica, di cui almeno otto presso l'Ateneo, a prescindere da eventuali sospensioni dell'attività di servizio effettivo in base a norme di legge. Il termine di decorrenza ai fini del computo del periodo di servizio è individuato nella data di nomina a professore di I fascia.

3. Il titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario può essere conferito ai Professori Ordinari che abbiano contribuito ad incrementare il prestigio dell'Ateneo e/o l'avanzamento della loro disciplina valutando, al fine, la sussistenza di tutte e tre le seguenti condizioni:

a) aver ricoperto incarichi accademici di rilevante responsabilità nella gestione dell'Ateneo (Rettore, Senatore Accademico, Consigliere di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Preside/Presidente di Facoltà/Scuola);

b) aver prodotto attività scientifica di riconosciuto livello o aver ricoperto incarichi di direzione di collane o riviste scientifiche di rilievo nazionale o internazionale o diretto gruppi di ricerca nazionale o internazionale o aver svolto attività di divulgazione e promozione culturale;

c) aver contribuito alla diffusione del sapere e alla formazione a favore di generazioni di studenti.

4. Non possono conseguire il titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario coloro che:

a) hanno riportato condanne definitive di natura penale o amministrativo-contabile;

b) hanno subito un grave provvedimento disciplinare da parte dell'Ateneo;

c) hanno subito un provvedimento per inadempienze in ordine all'attività scientifica e all'attività didattica da parte dell'Ateneo;

d) sono incorsi in infrazioni del Codice Etico dell'Ateneo;

f) sono a riposo da oltre 12 mesi.

Articolo 3. Procedura per la proposta di conferimento del Titolo

1. La proposta per il conferimento di uno dei Titoli di cui al presente Regolamento, corredata dal *curriculum vitae* e da una dettagliata relazione sull'attività istituzionale, di ricerca e di didattica del candidato, è presentata da uno o più Professori ordinari dell'Ateneo afferenti allo stesso ambito disciplinare al Direttore del Dipartimento cui afferiva il docente, entro un anno dalla cessazione dal servizio.

2. La proposta è accompagnata da una lettera di referenza di almeno due Professori Ordinari o Professori Emeriti dello stesso ambito disciplinare di altre Università italiane o straniere.

3. Il Direttore del Dipartimento, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, sottopone la proposta motivata di conferimento del titolo al Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai soli professori di I fascia. La seduta del Consiglio è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto, con esclusione degli assenti giustificati. La delibera di approvazione della proposta di conferimento del titolo è assunta a scrutinio segreto, con il voto favorevole, di almeno due terzi dei presenti.

4. La delibera di approvazione del Dipartimento, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 e da adeguata motivazione, è trasmessa al Magnifico Rettore il quale la sottopone al Senato Accademico per la valutazione e l'approvazione finale.

5. La delibera del Senato Accademico di approvazione della proposta di conferimento del titolo è assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

6. La delibera del Senato Accademico di approvazione è trasmessa dal Magnifico Rettore al Ministro competente per la definitiva determinazione.

7. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum per la validità della seduta del Consiglio di Dipartimento o del Senato Accademico o di voto non favorevole del Consiglio di Dipartimento o del Senato Accademico, la medesima proposta può essere nuovamente presentata una sola volta.

8. Il titolo conferito diviene efficace a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di conferimento dello stesso.

Articolo 4. Benefici

1. Il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario abilita i destinatari ad accedere alla rete informatica dell'Ateneo, ai servizi bibliotecari e all'utilizzo della casella di posta elettronica.

2. Il Professore Emerito può continuare a svolgere attività di ricerca presso le strutture di Ateneo, anche con fondi propri, previo parere favorevole del Dipartimento cui afferiva al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni, in presenza delle condizioni giuridiche necessarie.

3. Il Professore Emerito può usufruire dei locali e delle attrezzature individuati e messi a disposizione dal Dipartimento interessato, rispettando la compatibilità con l'attività del personale docente in servizio.

4. L'attività di ricerca può essere svolta per un periodo non superiore a tre anni dalla data di conferimento del titolo.

5. Il Professore Emerito, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Dipartimento cui afferiva al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni.

6. Il Professore Emerito provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile contro terzi, in relazione all'espletamento dell'attività di ricerca in corso.

Articolo 5. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano anche a coloro già nominati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 6. Disposizioni transitorie

1. Le delibere di approvazione della proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito già adottate dai Dipartimenti sulla base del Regolamento previgente e non ancora sottoposte all'esame del Senato Accademico conservano la loro validità.